



COMUNE DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 29**

**del Consiglio comunale**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI A TITOLO ONEROSO PER I SERVIZI DI SICUREZZA E DI POLIZIA STRADALE RESI DALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DI ATTIVITA' ED INIZIATIVE DI CARATTERE PRIVATO. APPROVAZIONE.**

Il giorno 09.03.2022 ad ore 18.07 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Baggia Monica**

**Bosetti Stefano**

**Bozzarelli Elisabetta**

**Bridi Vittorio**

**Brugnara Michele**

**Carli Marcello**

**Casonato Giulia**

**Chilà Filomena**

**Dal Ri Alessandro**

**Demattè Daniele**

**El Barji Assou**

**Fernandez Andreas**

**Filippin Giuseppe**

**Filosi Luca**

**Fiori Francesca**

**Frachetti Piergiorgio**

**Franzoia Mariachiara**

**Gilmozzi Italo**

**Giuliani Bruna**

**Guastamacchia Fabrizio**

**Lenzi Walter**

**Maschio Andrea**

**Maule Chiara**

**Merler Andrea**

**Panetta Salvatore**

**Pedrotti Alberto**

**Robol Andrea**

**Saltori Alessandro**

**Serra Nicola**

**Stanchina Roberto**

**Tomasi Renato**

**Uez Tiziano**

**Urbani Giuseppe**

**Zanetti Cristian**

**Zanetti Silvia**

**Zappini Federico**

Assenti: consigliere **Maestranzi Dario**

e consiglieri

e pertanto complessivamente presenti n. 39, assenti n. 1, componenti del Consiglio.

Assente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/10 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che sussistono situazioni nelle quali è richiesto, da parte di soggetti privati, la prestazione di servizi di sicurezza e di polizia stradale resi degli operatori appartenenti al Servizio Corpo polizia locale di Trento – Monte Bondone, che non rivestono un pubblico interesse e che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione;

considerato che tali servizi vengono svolti dal personale della Polizia locale ad esclusivo, o prevalente, favore dei soggetti richiedenti;

considerato che l'espletamento di servizi di sicurezza e di polizia stradale, per lo svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato, soddisfa anche esigenze sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione in generale;

visto l'art. 10, comma 6 bis della Legge provinciale 27 giugno 2005 n. 8 intitolata "Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale", che stabilisce: "I comuni possono assumere le spese relative ai servizi in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa statale";

considerato che l'art. 22, comma 3 bis del Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 così modificato dalla Legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96 stabilisce: "A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'art. 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti...";

valutata la bozza di Regolamento delle prestazioni a carico di terzi per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio comunale predisposto da ANCI, in attuazione della norma che pone a carico di soggetti privati, che intendono organizzare eventi sul territorio comunale, i costi necessari a garantire la sicurezza della circolazione in concomitanza con lo svolgimento dell'evento medesimo;

ritenuto quindi di dover disciplinare compiutamente attraverso l'emanazione di un Regolamento comunale, le prestazioni di servizi di sicurezza e di polizia stradale resi dalla Polizia locale di Trento – Monte Bondone, necessari allo svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato, che non rivestono un pubblico interesse e che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione;

vista in particolare la deliberazione n. 123/2018/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna dalla quale si evince che è l'assenza di un qualsiasi interesse pubblico, e non lo scopo di lucro o altro, a rendere private le diversificate tipologie di possibile considerazione per l'applicazione della disposizione e dalla quale si evince che debba essere effettuato un rinvio alla sole "spese del personale" (rectius "per" il personale) in stretta aderenza al disposto letterale dell'art. 22-bis, comma 3-bis che, effettivamente ed indubitabilmente cita solo queste ultime;

valutato che nella sopracitata deliberazione n. 123/2018/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna viene stabilito: "va altresì adeguatamente considerato quanto espresso, in termini applicativi ed interpretativi, dall'organo competente. E segnatamente ci si riferisce: - alla risoluzione del Ministero delle Finanze in data 17 febbraio 1973, n. prot. 525536 recante "IVA-servizio a pagamento effettuati dalla Polizia stradale a richiesta di enti non statali e privati, secondo cui tali servizi "sono da considerare fuori del campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto" - alla Circ. n. 18 (Prot. n. 360068/76) del 22 maggio 1976 – Dir.

TT. AA OGGETTO: I.V.A. - Enti Pubblici Territoriali – Attività svolta (...) si rende necessario operare una netta discriminazione tra le attività poste in essere nella qualità di pubblica autorità, ad esempio quelle riconducibili ad atti e provvedimenti formali tipici delle Autorità localmente preposte alla cura di funzioni pubbliche (certificazioni per l'anagrafe, stato civile, leva, polizia locale, vigilanza urbana, ecc.) e le attività inquadrabili nella generale nozione di "attività commerciale o agricola": le prime, esorbitanti dalla sfera tributaria, le seconde invece, integranti operazioni imponibili agli effetti dell'IVA" ed ancora che "le spese, ora poste direttamente dalla legge a carico del privato che organizza o promuove l'evento causa del servizio, equivalgono ai soli oneri connessi all'impiego del personale ed è dunque da escludere, al riguardo, qualsiasi prospettiva di lucro. Ne consegue che deve considerarsi non priva di fondamento la tesi, affacciata dai Comuni remittenti, di non applicare la fatturazione alla fattispecie in considerazione. Non rimarca, al riguardo, la circostanza che per i servizi a richiesta di terzi di cui art. 43, comma 3 e 4 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 alcuni Comuni abbiano previsto la fatturazione, considerato che, nel caso di specie e diversamente da quello in esame, alla prestazione si accedeva attraverso lo strumento, sostanzialmente pattizio, della convenzione";

preso atto dei pareri del Servizio Gabinetto e pubbliche relazioni 24.03.2021 prot. n. 79426 e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali del Comune di Trento 14.06.2021 prot. n. 156412;

preso atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare permanente dei Capigruppo, nella seduta del 14 febbraio 2022 e dalla Commissione consiliare per il bilancio, le attività economiche e gli affari generali in data 21 febbraio 2022;

visto l'emendamento n. 1, presentato dal Sindaco (prot. n. 63249 del 07.03.2022), che aggiunge un nuovo comma 6 all'art. 4 del Regolamento originariamente proposto;

visti il parere favorevole di regolarità tecnica emanato dal Comandante del Corpo polizia locale di Trento – Monte Bondone (prot. n. 63700 del 08.03.2022) ed il parere favorevole di regolarità contabile (prot. n. 64094 del 08.03.2022), relativi a detto emendamento;

rilevato che l'emendamento n. 1 è stato approvato dal Consiglio comunale, come da verbalizzazione in atti;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio

comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

### d e l i b e r a

1. di approvare il "Regolamento per le prestazioni a titolo oneroso per i servizi di sicurezza e di polizia stradale resi dalla Polizia Locale in occasione di attività ed iniziative di carattere privato", nel testo di cui all'Allegato A), così come emendato, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4 della L.p. n. 23/1992 e s.m., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.r. 03.05.2018 n. 2 e s.m., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Allegati parte integrante:

- Allegato A).

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Piccoli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

**ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI A TITOLO ONEROSO PER I SERVIZI DI SICUREZZA E DI POLIZIA STRADALE RESI DALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DI ATTIVITA' ED INIZIATIVE DI CARATTERE PRIVATO. APPROVAZIONE.

---

**Votazione palese**

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 39

**Favorevoli:** n. 25 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Carli, Casonato, Chilà, Dal Ri, El Barji, Fernandez, Filosi, Fiori, Franzoia, Gilmozzi, Ianeselli, Lenzi, Maule, Panetta, Pedrotti, Robol, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Zappini)

**Contrari:** n. 10 (Angeli, Bridi, Demattè, Frachetti, Giuliani, Guastamacchia, Merler, Saltori, Urbani, Zanetti C.)

**Astenuti:** n. 3 (Filippin, Maschio, Zanetti S.)

**Non votanti:** n. 1 (Piccoli)

Trento, addì 09.03.2022

la Segretaria generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio n. 10 / 2022**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI A TITOLO ONEROSO PER I SERVIZI DI SICUREZZA E DI POLIZIA STRADALE RESI DALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DI ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DI CARATTERE PRIVATO. APPROVAZIONE.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 24 febbraio 2022

Servizio Corpo polizia locale di Trento - Monte  
Bondone  
Il Vicecomandante  
dott. Alberto Adami  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio. 10 / 2022**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI A TITOLO ONEROSO PER I SERVIZI DI SICUREZZA E DI POLIZIA STRADALE RESI DALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DI ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DI CARATTERE PRIVATO. APPROVAZIONE.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 01.03.2022